

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese **di luglio** alle ore 15.00, presso presso l'Auditorium Pierluigi in via delle Monache 2, nel rispetto delle previsioni di cui al DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale), si è riunito il Consiglio di amministrazione della Banca Centro Lazio Credito Cooperativo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali di cui al D.Lgs. n. 385 del 30.09.1993

Omissis

VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Presidente ricorda in via preliminare che l'assemblea dei soci tenutasi in data 25 giugno 2020, ha riformulato la composizione del Consiglio di Amministrazione procedendo alla nomina di 9 Amministratori nelle persone di Amelio Lulli Presidente ed i consiglieri Alberto Briccetti, Marcello Cola, Marco De Santis, Enrico Fornasin, Carlo Giacometti, Walter Tomassi, Maurizio Torri e Leopoldo Zucconi. In conformità al *"Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate"* approvato dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (**"Cassa Centrale"**) in data 23 gennaio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 15 aprile 2019 (il **"Modello"**).

Per completezza si rappresenta che in data odierna il Cda, ai sensi dell'art.35 del vigente statuto sociale, ha nominato Marcello Cola vice Presidente della Banca.

Il Presidente rammenta inoltre che la stessa assemblea dei soci ha anche proceduto al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone di Marco Angelini, quale Presidente del Collegio Sindacale, Simona Fornari e Agostino Galdi, quali Sindaci Effettivi, Monica Domenici e Ettore Veccia quali Sindaci Supplenti.

A seguito delle predette nomine, il Presidente ricorda che, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 26 del Testo Unico Bancario (TUB), l'organo amministrativo è dunque chiamato a verificare il possesso in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati in data 25 giugno 2020 u.s. dei requisiti previsti, oltre che dalle norme del codice civile, dall'articolo 26 TUB, dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 nonché, stante l'appartenenza della Banca al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca, delle indicazioni in materia provenienti dalla Banca Centrale Europea e dall'European Banking Authority, dalla regolamentazione di Gruppo e interna della Banca e, con specifico riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, degli ulteriori requisiti previsti dal Modello.

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il Modello prevede che gli amministratori siano scelti sulla base delle conoscenze tecniche e di criteri di professionalità e competenza maturata grazie ad esperienze specifiche in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari. Il Presidente ricorda peraltro che, per i candidati di prima nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi del par. 5.1 del Modello, la valutazione relativa ai criteri di competenza può essere omessa e sostituita con la valutazione di un piano di formazione negli ambiti sopra indicati, da svolgersi nel corso dei primi diciotto mesi dell'incarico. Il Modello prevede, inoltre, che il requisito di professionalità ivi previsto debba sussistere in capo almeno alla metà dei componenti dell'organo.

In ottemperanza alle disposizioni della normativa di settore, il Modello richiede altresì che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano in possesso di disponibilità di tempo e risorse adeguate da dedicare allo svolgimento dell'incarico loro attribuito, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati endo-consiliari ove costituiti. In tale contesto, la Banca ha definito

la disponibilità di tempo presumibilmente necessaria per i diversi ruoli per ciascuno degli anni del triennio di carica:

- N. 24 riunioni del Consiglio di Amministrazione, con una durata media di circa 120 ore;
- N. 12 riunioni del Comitato Esecutivo, con una durata media di circa 24 ore;
- N. 1 assemblea dei soci.

Il Presidente ricorda peraltro che, in aggiunta alle stime poc'anzi esposte, occorre altresì considerare l'impegno necessario alla preparazione delle riunioni tenuto conto della molteplicità degli argomenti da esaminare e del volume della documentazione a supporto, nonché dei tempi di trasferimento dal rispettivo domicilio alla sede delle riunioni (fermo restando il diritto degli esponenti alla partecipazione alle riunioni a mezzo strumenti di collegamento audio – video).

Ulteriore tempo deve inoltre essere dedicato alla formazione, attraverso la partecipazione alle attività formative organizzate dalla Banca, o comunque necessarie, stimate in 4-6 sessioni annuali con una durata media di circa 3 ore ciascuna.

Sotto un diverso profilo, il Presidente evidenzia che il numero di consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri indipendenti hanno un ruolo fondamentale, essendo chiamati a vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione ed assumendo determinazioni critiche e non condizionate da vincoli o legami di rilievo, portando così alla creazione di valore per tutti i soci.

Il Presidente precisa che, ai sensi dell'articolo 34.5 dello Statuto, la non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza ivi previste costituisce requisito di indipendenza degli Amministratori.

A riguardo, il Presidente ricorda che il Consiglio di amministrazione ha nominato un amministratore in possesso dei requisiti anche sostanziali di indipendenza, per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla regolamentazione.

Si ricorda che, nella odierna seduta, il CdA ha nominato:

Amministratore indipendente

Carlo Giacometti

Amministratore indipendente supplente

Enrico Fornasin

Quanto ai componenti del Collegio Sindacale, il Presidente rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45.8 dello Statuto, gli stessi debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Banca.

Con particolare riferimento alla disponibilità di tempo presumibilmente necessaria per lo svolgimento dell'incarico di componente del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione ha definito la seguente stima di tempo:

- N. 24 riunioni del Consiglio di Amministrazione, con una durata media di circa 120 ore;
- N. 12 riunioni del Comitato Esecutivo, con una durata media di circa 24 ore;
- N. 1 assemblea dei soci
- N. 18 riunioni del Collegio Sindacale, con una durata media di circa 2 ore;
- N. 3 verifiche dell'Organismo di Vigilanza media di circa 6 ore.
- N. 5 verifiche e ulteriori attività

Il Presidente rammenta quindi che al Consiglio di Amministrazione è richiesto di svolgere le opportune attività di verifica volte ad accertare la sussistenza in capo a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto della Banca e dal Modello.

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo, tutti gli esponenti hanno presentato la seguente documentazione, già

circolarizzata in copia ai presenti nei giorni precedenti l'odierna riunione e mantenuta agli atti della Banca:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;
- questionario Fit & Proper debitamente compilato;
- certificato carichi pendenti e casellario giudiziale;
- ove applicabile, dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di interlocking directorates;
- dichiarazione relativa alla Informativa Privacy;
- ove applicabile, dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati.

Tutti gli esponenti si sono peraltro impegnati a far conoscere immediatamente al Consiglio di Amministrazione ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese e a produrre, su richiesta della Banca e/o di Cassa Centrale, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato.

Nella circostanza sono state acquisite anche le dichiarazioni di ciascun esponente aziendale relative all'elezione di domicilio presso la sede legale della Banca, per tutti gli atti relativi alla carica.

Il Presidente, nel dare atto che il presente verbale rileva anche quale relazione di autovalutazione di cui al par. 2.5.4 ultimo periodo del *Regolamento del processo di autovalutazione degli Organi sociali delle Banche Affiliate*, rammenta dunque che, in via preliminare alla nomina degli Amministratori [e dei Sindaci] da parte dell'assemblea dei soci, la regolarità delle candidature e la sussistenza, in capo a ciascun candidato, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Modello hanno formato oggetto di verifica da parte della Commissione Elettorale istituita in seno alla Banca in conformità al *Regolamento sulla Procedura di Consultazione per l'Elezione alle Cariche Sociali delle Banche Affiliate* (il "Regolamento sulla procedura di consultazione") adottato da Cassa Centrale in data 18 dicembre 2019 e recepito dalla Banca in data 9 gennaio 2020, che regola alcuni aspetti di interesse del procedimento di elezione alle cariche sociali delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse *Raiffeisen* appartenenti al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca. All'esito delle attività di verifica e valutazione, la Commissione Elettorale, riscontrata la regolarità formale delle candidature, ha dunque accertato:

- il possesso in capo a ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco dei requisiti previsti dalle norme del codice civile, dall'articolo 26 del TUB e dal Regolamento emanato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998, nonché dei requisiti previsti dal Modello e da ogni altra regolamentazione interna della Banca;
- che, in capo a ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco, non sussiste alcuna causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

A tal riguardo si rappresenta che per il sindaco effettivo Agostino Galdi è stata rilevato che lo stesso è sindaco nella società Poolbroker S.p.A. in liquidazione, operante nel settore assicurativo.

Dagli opportuni approfondimenti, tenuto conto dei Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"), in particolare del paragrafo 2.5 *Effettività del rapporto di concorrenza che recita* "La mera autorizzazione alla prestazione di un servizio- in assenza di un suo concreto svolgimento – non rende l'intermediario concorrente con chi presta effettivamente quel servizio. La finalità della norma impone, infatti, di non tener conto dei rapporti di concorrenza potenziali, ma solo quelli effettivi", il CdA ritiene che tale incarico non rappresenti una causa di incompatibilità.

Il Presidente ricorda inoltre che la Capogruppo Cassa Centrale, nell'ambito della procedura semplificata di cui ai parr. 2.4 e 3.4 del *Regolamento sulla procedura di consultazione*, ha deliberato di non avviare la procedura di consultazione.

1. Verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazione ad esaminare, partitamente ed analiticamente, la documentazione prodotta da ciascun esponente, unitamente alle dichiarazioni presentate dai singoli interessati ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 sull'insussistenza di incompatibilità tra la carica di esponente della Banca e le cariche ricoperte in altre società.

Il Consiglio procede quindi, allontanatisi di volta in volta i singoli interessati presenti, a effettuare partitamente per ciascuno di essi un attento esame della documentazione prodotta, che viene acquisita agli atti del Consiglio, quale qui di seguito richiamata.

1.1. Presidente del Consiglio di Amministrazione Amelio Lulli

Il Consiglio di Amministrazione procede quindi ad esaminare la documentazione prodotta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Amelio Lulli. Quest'ultimo si assenta per consentire l'esame della documentazione, rientrando successivamente al completamento dello stesso. Allontanatosi l'interessato, il Consigliere Walter Tomassi offre in visione ai presenti la documentazione fornita dal medesimo e così formata:

- Dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020
- Curriculum Vitae datato 15 aprile 2020;
- Questionario Fit & Proper debitamente compilato, datato 13 luglio 2020
- Certificato carichi pendenti e Casellario giudiziale datati 27 febbraio 2020
- Dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* 13 luglio 2020;
- Dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 13 luglio 2020.

In relazione al possesso in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amelio Lulli dei requisiti generali previsti a norma di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue:

- Amelio Lulli è socio della Banca, come previsto all'articolo 34.1 dello Statuto (non ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli [24.5. (b) e (c) e 34.2.] dello Statuto stesso);
- in capo ad Amelio Lulli non ricorre alcuna causa di ineleggibilità o decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo [34.4.] dello Statuto;
- ai sensi dell'articolo 56, recante disposizioni transitorie, del vigente Statuto Sociale, Amelio Lulli non ha ricoperto la carica di amministratore della Banca per 5 mandati consecutivi.

In relazione al possesso in capo a Amelio Lulli dei requisiti di esperienza e competenza previsti a norma di legge e di Statuto nonché dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae di Amelio Lulli risulta in possesso delle conoscenze tecniche che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca. Più in particolare, rilevano a questi fini la conoscenza teorica acquisita dal Presidente attraverso gli studi e corsi formativi specifici in materia bancaria ed economia e avendo acquisito il Diploma di Ragioneria; assume altresì rilievo l'esperienza maturata attraverso lo svolgimento delle attività più avanti indicate.

Dall'esame del Questionario Fit & Proper all'uopo compilato, Amelio Lulli risulta detenere un appropriato livello di conoscenze tecniche in tutte le aree di competenza ritenute necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico, di cui al par. 5.1. del Modello, che lo rende idoneo ad assumere l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come risulta dalla tabella di seguito riportata.

COMPETENZE		
2b)	CONOSCENZA TEORICA / ESPERIENZA PRATICA di base in uno o più dei seguenti ambiti:	Alta / Medio-Alta / Media / Medio-Bassa / Basso
	(i) mercati finanziari	Media
	(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario	Media
	(iii) indirizzi e programmazione strategica	Media
	(iv) assetti organizzativi e di governo societario	Medio-Alta
	(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	Media
	(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	Media
	(vii) attività e prodotti bancari e finanziari	Medio-Alta
	(viii) informativa contabile e finanziaria	Medio-Alta

In relazione al possesso in capo a Amelio Lulli dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae risulta in possesso dei necessari requisiti di professionalità che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, posto che lo stesso risulta avere esercitato o esercitare le seguenti attività:

- a decorrere dal 2019 Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo di Cassa Centrale Banca
- a decorrere dal 2018 Vice Presidente della Federazione Lazio Umbria e Sardegna
- a decorrere dal 2017 Presidente del consiglio di amministrazione di Banca Centro Lazio
- a decorrere al 2011 vice presidente del consiglio di amministrazione di Banca Centro Lazio
- a decorrere dal 2002 fino al 2011 membro del consiglio di amministrazione di Banca Centro Lazio
- a decorrere dal 2011 al 2016 Amministratore di Phoenix Bancaria spa
- dal 1994 Socio e amministratore unico della Società Lulli Elettrodomestici srl
- di avere assolto all'obbligo formativo previsto per esponenti aziendali ai sensi del Regolamento Assembleare ed elettorale, approvato dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2019

Dalla documentazione prodotta risulta pertanto che l'esponente ha svolto per almeno tre anni una delle attività indicate nel Modello e che, comunque, considerate tutte le precedenti esperienze professionali maturate l'esponente soddisfa il requisito di professionalità.

In conformità a quanto previsto nel Modello in relazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amelio Lulli ha maturato una specifica esperienza nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, svolgendo, a decorrere dal 2017, l'attività di *Presidente della Banca e la gestione della propria attività imprenditoriale da oltre 25 anni* che comporta anche la gestione di risorse umane.

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 e nel rispetto degli orientamenti espressi a livello europeo, Amelio Lulli ha consegnato idonea dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente autenticata, nonché il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale. In particolare, Amelio Lulli ha dichiarato:

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile né dall'art. 34.4 lett. a), b), g), h) dello Statuto;
- di non essere stato/a sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva;

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
 - in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
 - di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

Dall'esame della dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario giudiziale il Consiglio di Amministrazione accerta dunque la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di situazioni impeditive nonché l'assenza di cause di ineleggibilità in capo Amelio Lulli.

Il Consiglio di Amministrazione non è peraltro a conoscenza di comportamenti o situazioni in capo ad Amelio Lulli (quali, a titolo esemplificativo, precedenti penali o procedimenti penali in corso; rilevanti procedimenti civili e amministrativi riguardanti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; procedimenti fallimentari o procedure concorsuali pendenti o passate negli ultimi dieci anni riguardanti imprese gestite dall'esponente; rilevanti rifiuti di registrazione, di autorizzazione o licenza a gestire attività commerciali, imprenditoriali e professionali ovvero ritiro, revoca o cessazione degli stessi nonché azioni disciplinari pendenti o passate (comprese revoche da incarichi di amministratore di società), negli ultimi dieci anni; indagini, procedure esecutive pendenti o passate o sanzioni da parte di autorità pubbliche italiane straniere o europee riguardanti l'esponente, negli ultimi dieci anni; negli ultimi dieci anni giudizi sfavorevoli sulla reputazione dell'esponente da parte di una pubblica autorità italiana, straniera o europea o altra autorità del settore finanziario; comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o

reato, appaiono incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale).

Sul presupposto che l'organo di amministrazione deve essere in grado di pervenire a decisioni e giudizi fondati, obiettivi e indipendenti (ossia agire con indipendenza di giudizio) e che il perseguimento degli interessi propri dell'esponente aziendale può influire negativamente su quelli della Banca ed incidere sull'indipendenza di giudizio dell'esponente, il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo al Presidente Amelio Lulli di eventuali conflitti di interesse.

Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste posizioni dirigenziali o di alto livello (comprese le funzioni di controllo), della Banca (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con la Banca, società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione dirigenziale o di alto livello nella Banca o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. e), in sue società controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi dell'art. 37.7 dello Statuto), di sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. f) dello Statuto).

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività imprenditoriale	Giorni per anno: 70
Federlus	Giorni per anno: 10
Presidente Cda Banca	Giorni per anno: 100
Cassa Centrale Banca	Giorni per anno: 70
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 100
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 250

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato il rispetto da parte dell'esponente della disciplina sul limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite nonché della conoscenza diretta dell'esponente, ha infine verificato, come previsto dal Modello, che Amelio Lulli soddisfa il requisito di rappresentatività della base sociale in termini di conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché di conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì responsabile della verifica dell'insussistenza, in capo a ciascun esponente aziendale, di una causa di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*, in conformità ai Criteri per l'applicazione del divieto di *interlocking* emanati da Banca d'Italia, Consob e ISVAP in data 20 aprile 2012.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione esamina l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) con la quale Amelio Lulli dichiara di rivestire le cariche di seguito riportate, con riferimento alle quali ritiene non trovi applicazione il divieto sancito da detta norma, non essendo le stesse esercitate in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi della medesima disposizione:

- componente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca
- vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Federlus che svolge attività di consulenza nel settore del Credito Cooperativo
- amministratore della Società Lulli Elettrodomestici operante nel settore commercio.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Amelio Lulli

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione Amelio Lulli dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
- l'insussistenza in capo ad Amelio Lulli delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.

1.2. Consigliere di Amministrazione Alberto Briccetti

Il Consiglio di Amministrazione procede quindi ad esaminare la documentazione prodotta dal Consigliere Alberto Briccetti. Quest'ultimo si assenta per consentire l'esame della documentazione,

rientrando subito dopo. Allontanatosi l'interessato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione offre in visione ai presenti la documentazione fornita dal medesimo e così formata:

- Dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020
- Curriculum Vitae datato 15 aprile 2020
- Questionario Fit & Proper debitamente compilato, datato 13 luglio 2020
- Certificato carichi pendenti e Casellario giudiziale datati 27 febbraio 2020
- Dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di interlocking directorates datato 16 aprile 2020;
- Dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 16 aprile 2020.

In relazione al possesso in capo ad Alberto Briccetti dei requisiti generali previsti a norma di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue:

- Alberto Briccetti è socio della Banca, come previsto all'articolo [34.1] dello Statuto (non ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli [24.5. (b) e (c) e 34.2.] dello Statuto stesso);
- in capo a Alberto Briccetti non ricorre alcuna causa di ineleggibilità o decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo [34.4.] dello Statuto;
- ai sensi dell'articolo 56, recante disposizioni transitorie del vigente Statuto Sociale, Alberto Briccetti non ha ricoperto la carica di amministratore della Banca per 5 mandati consecutivi;

In relazione al possesso in capo a Alberto Briccetti dei requisiti di esperienza e competenza previsti a norma di legge e di Statuto nonché dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae di Alberto Briccetti risulta in possesso delle conoscenze tecniche che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca. Più in particolare, rilevano a questi fini la conoscenza teorica acquisita dal Consigliere attraverso gli studi e corsi specifici in ambito bancario e finanziario e avendo acquisito il titolo di studio di Geometra assume altresì rilievo l'esperienza maturata attraverso lo svolgimento delle attività più avanti indicate.

Dall'esame del questionario Fit & Proper compilato dal Consigliere Alberto Briccetti risulta detenere un appropriato livello di conoscenze tecniche adeguate in tutte le aree di competenza ritenute necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico, di cui al par. 5.1 del Modello, che lo rende idoneo ad assumere l'incarico assegnatogli, come risulta dalla tabella di seguito riportata.

COMPETENZE		
2b)	CONOSCENZA TEORICA / ESPERIENZA PRATICA di base in uno o più dei seguenti ambiti:	Alta / Medio-Alta / Media / Medio-Bassa / Bassa
	(i) mercati finanziari	Medio-Alta
	(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario	Medio-Alta
	(iii) indirizzi e programmazione strategica	Alta
	(iv) assetti organizzativi e di governo societario	Alta
	(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	Media
	(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	Media
	(vii) attività e prodotti bancari e finanziari	Media
	(viii) informativa contabile e finanziaria	Media

In relazione al possesso in capo a Alberto Briccetti dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Alberto Briccetti risulta in possesso dei necessari requisiti di professionalità che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico di Consigliere non esecutivo della Banca, posto che lo stesso risulta avere esercitato o esercitare le seguenti attività:

- l'attività di Consigliere presso la Banca Centro Lazio, in particolare dal 2002 al 2020
- di avere assolto all'obbligo formativo previsto per esponenti aziendali ai sensi del Regolamento Assembleare ed elettorale, approvato dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2019.

Dalla documentazione prodotta risulta pertanto che l'esponente ha svolto per almeno un anno una delle attività indicate nel Modello e che, comunque, considerate le esperienze maturate nel corso degli anni nei quali ha ricoperto la carica di consigliere, l'esponente soddisfa il requisito di professionalità.

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 e nel rispetto degli orientamenti espressi a livello europeo, il Consigliere Alberto Briccetti ha consegnato idonea dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente autenticata, nonché il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale. In particolare ha dichiarato:

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile né dall'art. 34.4 lett. a), b), g), h) dello Statuto;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

Dall'esame della dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario giudiziale il Consiglio di Amministrazione accerta dunque la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di situazioni impeditive nonché l'assenza di cause di ineleggibilità in capo a Alberto Briccetti.

Il Consiglio di Amministrazione non è peraltro a conoscenza di comportamenti o situazioni in capo a Alberto Briccetti (quali, a titolo esemplificativo, precedenti penali o procedimenti penali in corso; rilevanti procedimenti civili e amministrativi riguardanti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; azioni disciplinari pendenti o passate negli ultimi dieci anni (comprese revoche da incarichi di amministratore di società); procedimenti fallimentari o procedure concorsuali pendenti o passate negli ultimi dieci anni riguardanti imprese gestite dall'esponente; rilevanti rifiuti di registrazione, di autorizzazione o licenza a gestire attività commerciali, imprenditoriali e professionali ovvero ritiro, revoca o cessazione degli stessi, negli ultimi dieci anni; indagini, procedure esecutive pendenti o passate o sanzioni da parte di autorità pubbliche italiane straniere o europee riguardanti l'esponente, negli ultimi dieci anni; negli ultimi dieci anni giudizi sfavorevoli sulla reputazione dell'esponente da parte di una pubblica autorità italiana, straniera o europea o altra autorità del settore finanziario; comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiono incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale).

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo al Consigliere Alberto Briccetti di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) e dell'art. 37.7 dello Statuto) l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste posizioni dirigenziali o di alto livello (comprese le funzioni di controllo), della Banca (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con la Banca, società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione dirigenziale o di alto livello nella Banca o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. e), in sue società controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi dell'art. 37.7 dello Statuto), di sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;

- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. f) dello Statuto).

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività professionale	Giorni per anno: 150
Amministratore non esecutivo Banca	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 190

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica di Consigliere non esecutivo di Amministrazione, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato il rispetto da parte dell'esponente della disciplina sul limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite nonché della conoscenza diretta dell'esponente, ha infine verificato, come previsto dal Modello, che Alberto Briccetti soddisfa il requisito di rappresentatività della base sociale in termini di conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché di conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, con la quale Alberto Briccetti dichiara di non rivestire le cariche con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione di Alberto Briccetti

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Alberto Briccetti dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di

regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;

- l'insussistenza in capo a Alberto Briccetti delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.
-

1.3 Vice Presidente Marcello Cola

Il Consiglio di Amministrazione procede quindi ad esaminare la documentazione prodotta dal vice Presidente Marcello Cola. Quest'ultimo si assenta per consentire l'esame della documentazione, rientrando subito dopo. Allontanatosi l'interessato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione offre in visione ai presenti la documentazione fornita dal medesimo e così formata:

- Dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020
- Curriculum Vitae datato 15 aprile 2020
- Questionario Fit & Proper debitamente compilato, datato 15 luglio 2020
- Certificato carichi pendenti e Casellario giudiziale datati 27 febbraio 2020
- Dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datato 15 luglio 2020;
- Dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 15 luglio 2020

In relazione al possesso in capo a Marcello Cola dei requisiti generali previsti a norma di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue:

- Marcello Cola è socio della Banca, come previsto all'articolo [34.1] dello Statuto (non ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli [24.5. (b) e (c) e 34.2.] dello Statuto stesso);
- in capo a Marcello Cola non ricorre alcuna causa di ineleggibilità o decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo [34.4.] dello Statuto;
- ai sensi dell'articolo 56, recante disposizioni transitorie, del vigente Statuto Sociale, Marcello Cola non ha ricoperto la carica di amministratore della Banca per 5 mandati consecutivi;

In relazione al possesso in capo a Marcello Cola dei requisiti di esperienza e competenza previsti a norma di legge e di Statuto nonché dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae di Marcello Cola risulta in possesso delle conoscenze tecniche che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca. Più in particolare, rilevano a questi fini la conoscenza teorica acquisita dal Consigliere attraverso gli studi e corsi specifici in ambito bancario e finanziario e avendo acquisito i seguenti titoli di studio di Ragioneria assume altresì rilievo la pluriennale esperienza maturata attraverso lo svolgimento delle attività più avanti indicate.

Dall'esame del questionario Fit & Proper compilato dal Consigliere Marcello Cola risulta detenere un appropriato livello di conoscenze tecniche adeguate in tutte le aree di competenza ritenute necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico, di cui al par. 5.1 del Modello, che lo rende idoneo ad assumere l'incarico assegnatogli, come risulta dalla tabella di seguito riportata.

COMPETENZE		
2b)	CONOSCENZA TEORICA / ESPERIENZA PRATICA di base in uno o più dei seguenti ambiti:	Alta / Medio-Alta / Media / Medio-Bassa / Basso
	(i) mercati finanziari	Medio-Alta
	(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario	Medio-Alta
	(iii) indirizzi e programmazione strategica	Medio-Alta
	(iv) assetti organizzativi e di governo societario	Medio-Alta
	(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	Medio-Alta
	(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	Medio-Alta
	(vii) attività e prodotti bancari e finanziari	Medio-Alta
	(viii) informativa contabile e finanziaria	Medio-Alta

In relazione al possesso in capo a Marcello Cola dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Marcello Cola risulta in possesso dei necessari requisiti di professionalità che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico di Consigliere non esecutivo della Banca, posto che lo stesso risulta avere esercitato o esercitare le seguenti attività:

- l'attività di Presidente del Consiglio di amministrazione di Banca Centro Lazio (dal 2014 al 2017)
- l'attività di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione di Banca Centro Lazio (dal 2017 al 2020)
- di aver ricoperto l'incarico di vice Presidente della Federlus dal 2006 al 2013
- di avere assolto all'obbligo formativo previsto per esponenti aziendali ai sensi del Regolamento Assembleare ed elettorale, approvato dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2019.

Dalla documentazione prodotta risulta pertanto che l'esponente ha svolto per almeno un anno una delle attività indicate nel Modello e che, comunque, considerate le esperienze maturate nel corso degli anni nei quali ha ricoperto la carica sia di presidente che vice presidente, l'esponente soddisfa il requisito di professionalità.

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 e nel rispetto degli orientamenti espressi a livello europeo, il Consigliere Marcello Cola ha consegnato idonea dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente autenticata, nonché il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale. In particolare ha dichiarato:

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile né dall'art. 34.4 lett. a), b), g), h) dello Statuto;
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

Dall'esame della dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario giudiziale il Consiglio di Amministrazione accerta dunque la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di situazioni impeditive nonché l'assenza di cause di ineleggibilità in capo a Marcello Cola.

Il Consiglio di Amministrazione non è peraltro a conoscenza di comportamenti o situazioni in capo a Marcello Cola (quali, a titolo esemplificativo, precedenti penali o procedimenti penali in corso; rilevanti procedimenti civili e amministrativi riguardanti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; azioni disciplinari pendenti o passate negli ultimi dieci anni (comprese revoche da incarichi di amministratore di società); procedimenti fallimentari o procedure concorsuali pendenti o passate negli ultimi dieci anni riguardanti imprese gestite dall'esponente; rilevanti rifiuti di registrazione, di autorizzazione o licenza a gestire attività commerciali, imprenditoriali e professionali ovvero ritiro, revoca o cessazione degli stessi, negli ultimi dieci anni; indagini, procedure esecutive pendenti o passate o sanzioni da parte di autorità pubbliche italiane straniere o europee riguardanti l'esponente, negli ultimi dieci anni; negli ultimi dieci anni giudizi sfavorevoli sulla reputazione dell'esponente da parte di una pubblica autorità italiana, straniera o europea o altra autorità del settore finanziario; comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiono incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale).

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo al Consigliere Marcello Cola di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) e dell'art. 37.7 dello Statuto) l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o

relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste posizioni dirigenziali o di alto livello (comprese le funzioni di controllo), della Banca (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con la Banca, società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione dirigenziale o di alto livello nella Banca o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. e), in sue società controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi dell'art. 37.7 dello Statuto), di sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. f) dello Statuto).

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Amministratore non esecutivo Banca	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 40

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica di Consigliere non esecutivo di Amministrazione, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato il rispetto da parte dell'esponente della disciplina sul limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite nonché della

conoscenza diretta dell'esponente, ha infine verificato, come previsto dal Modello, che Marcello Cola soddisfa il requisito di rappresentatività della base sociale in termini di conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché di conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, con la quale Marcello Cola dichiara di non rivestire cariche, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione di Marcello Cola

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Marcello Cola dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
 - l'insussistenza in capo a Marcello Cola delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.
-

1.4 Consigliere di Amministrazione Marco De Santis

Il Consiglio di Amministrazione procede quindi ad esaminare la documentazione prodotta dal Consigliere Marco de Santis. Quest'ultimo si assenta per consentire l'esame della documentazione, rientrando subito dopo. Allontanatosi l'interessato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione offre in visione ai presenti la documentazione fornita dal medesimo e così formata:

- Dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020
 - Curriculum Vitae datato 29 giugno 2020
 - Questionario Fit & Proper debitamente compilato, datato 7 luglio 2020
 - Certificato carichi pendenti e Casellario giudiziale datati 27 febbraio 2020
- Dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datato 29 giugno 2020;
- Dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 29 giugno 2020.

In relazione al possesso in capo a Marco De Santis dei requisiti generali previsti a norma di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue:

- Marco De Santis è socio della Banca, come previsto all'articolo [34.1] dello Statuto (non ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli [24.5. (b) e (c) e 34.2.] dello Statuto stesso);
- in capo a Marco De Santis non ricorre alcuna causa di ineleggibilità o decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo [34.4.] dello Statuto;
- Marco De Santis non ha ricoperto la carica di amministratore della Banca per 5 mandati consecutivi;

In relazione al possesso in capo a Marco De Santis dei requisiti di esperienza e competenza previsti a norma di legge e di Statuto nonché dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Marco De Santis risulta in possesso delle conoscenze tecniche che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca. Più in particolare, rilevano a questi fini la conoscenza teorica acquisita dal Consigliere attraverso gli studi universitari in statistica ed economia avendo acquisito la Laurea Magistrale in Scienze Statistiche Demografiche ed Economiche; assume altresì rilievo l'esperienza maturata attraverso lo svolgimento delle attività più avanti indicate.

Dall'esame del questionario Fit & Proper compilato dal Consigliere, Marco De Santis risulta detenere un appropriato livello di conoscenze tecniche in tutte le aree di competenza ritenute necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico, di cui al par. 5.1 del Modello.

COMPETENZE					
2b)	CONOSCENZA TEORICA / ESPERIENZA PRATICA di base in uno o più dei seguenti ambiti:	Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa
	(i) mercati finanziari			x	
	(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario			x	
	(iii) indirizzi e programmazione strategica			x	
	(iv) assetti organizzativi e di governo societario			x	
	(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)			x	
	(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi			x	
	(vii) attività e prodotti bancari e finanziari			x	
	(viii) informativa contabile e finanziaria			x	

Pertanto, trattandosi di amministratore di prima nomina, non viene esclusa l'idoneità ad assumere l'incarico assegnatogli, avendo l'interessato assunto l'impegno a seguire un apposito piano formativo da svolgere entro i primi 18 mesi dalla nomina.

In relazione al possesso in capo a Marco De Santis dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Marco De Santis risulta in possesso dei necessari requisiti di professionalità che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico di Consigliere esecutivo della Banca, posto che lo stesso risulta avere esercitato o esercitare le seguenti attività:

- di aver conseguito la Laurea in Scienze Statistiche Demografiche ed Economiche
- di esercitare la professione di consulente di Data Warehousing e Business Intelligence

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 e nel rispetto degli orientamenti espressi a livello europeo, il Consigliere Marco De Santis ha consegnato idonea dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente autenticata, nonché il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale. In particolare, Marco De Santis ha dichiarato:

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile né dall'art. 34.4 lett. a), b), g), h) dello Statuto;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva;

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
 - in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
 - di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

Dall'esame della dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario giudiziale il Consiglio di Amministrazione accerta dunque la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di situazioni impeditive nonché l'assenza di cause di ineleggibilità in capo a Marco De Santis

Il Consiglio di Amministrazione non è peraltro a conoscenza di comportamenti o situazioni in capo a Marco De Santis (quali, a titolo esemplificativo, precedenti penali o procedimenti penali in corso; rilevanti procedimenti civili e amministrativi riguardanti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; azioni disciplinari pendenti o passate negli ultimi dieci anni (comprese revoche da incarichi di amministratore di società); procedimenti fallimentari o procedure concorsuali pendenti o passate negli ultimi dieci anni riguardanti imprese gestite dall'esponente; rilevanti rifiuti di registrazione, di autorizzazione o licenza a gestire attività commerciali, imprenditoriali e professionali ovvero ritiro, revoca o cessazione degli stessi, negli ultimi dieci anni; indagini, procedure esecutive pendenti o passate o sanzioni da parte di autorità pubbliche italiane straniere o europee riguardanti l'esponente, negli ultimi dieci anni; negli ultimi dieci anni giudizi sfavorevoli sulla reputazione dell'esponente da parte di una pubblica autorità italiana, straniera o europea o altra autorità del settore finanziario; comportamenti che, pur non integrando fattispecie di

illecito e/o reato, appaiono incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale).

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo al Consigliere a Marco De Santis di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) e dell'art. 37.7 dello Statuto) l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Per completezza si evidenzia altresì che per il consigliere Marco De Santis, neo eletto, sono ancora corso le attività di censimento del perimetro dell'esponente aziendale ai sensi dell'art. 136 D. lgs. 385/1993 e alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 - Titolo V, Cap. 5.

Atteso quanto sopra, il Cda dà mandato alla struttura di riferire in Cda eventuali rilievi ed esposizioni dovessero emergere dal censimento.

Ciò premesso alla data odierna risulta che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste posizioni dirigenziali o di alto livello (comprese le funzioni di controllo), della Banca (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con la Banca, società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione dirigenziale o di alto livello nella Banca o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. e), in sue società controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi dell'art. 37.7 dello Statuto), di sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole
- nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. f) dello Statuto).

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Dipendente Società DMBI Consultans di	Giorni per anno: 200
Consulenze informatiche	
Amministratore esecutivo	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 40

Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 240
--	-----------------------------

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica di Consigliere esecutivo di Amministrazione, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato il rispetto da parte dell'esponente della disciplina sul limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite nonché della conoscenza diretta dell'esponente, ha infine verificato, come previsto dal Modello, che Marco De Santis soddisfa il requisito di rappresentatività della base sociale in termini di conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché di conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, con la quale Marco De Santis dichiara di non rivestire le cariche di seguito riportate, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione di Marco De Santis

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Marco De Santis dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
- l'insussistenza in capo a Marco De Santis delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.

1.4 consigliere di Amministrazione Enrico Fornasin

Il Consiglio di Amministrazione procede quindi ad esaminare la documentazione prodotta dal Consigliere Enrico Fornasin. Quest'ultimo si assenta per consentire l'esame della documentazione, rientrando subito dopo. Allontanatosi l'interessato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione offre in visione ai presenti la documentazione fornita dal medesimo e così formata:

- Dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020
- Curriculum Vitae datato 1° luglio 2020
- Questionario Fit & Proper debitamente compilato, datato 7 luglio 2020
- Certificato carichi pendenti e Casellario giudiziale datati 27 febbraio 2020

-Dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datato 1° luglio 2020;

- Dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 1° luglio 2020.

In relazione al possesso in capo a Enrico Fornasin dei requisiti generali previsti a norma di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue:

- Enrico Fornasin è socio della Banca, come previsto all'articolo [34.1] dello Statuto (non ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli [24.5. (b) e (c) e 34.2.] dello Statuto stesso);
- in capo a Enrico Fornasin non ricorre alcuna causa di ineleggibilità o decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo [34.4.] dello Statuto;
- Enrico Fornasin non ha ricoperto la carica di amministratore della Banca per 5 mandati consecutivi;

In relazione al possesso in capo a Marco De Santis dei requisiti di esperienza e competenza previsti a norma di legge e di Statuto nonché dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Enrico Fornasin risulta in possesso delle conoscenze tecniche che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca.

Dall'esame del questionario Fit & Proper compilato dal Consigliere, Enrico Fornasin risulta detenere un appropriato livello di conoscenze tecniche in tutte le aree di competenza ritenute necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico, di cui al par. 5.1 del Modello-

COMPETENZE					
2b)	CONOSCENZA TEORICA / ESPERIENZA PRATICA di base in uno o più dei seguenti ambiti:	Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa
	(i) mercati finanziari			x	
	(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario			x	
	(iii) indirizzi e programmazione strategica			x	
	(iv) assetti organizzativi e di governo societario			x	
	(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)			x	
	(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi			x	
	(vii) attività e prodotti bancari e finanziari			x	
	(viii) informativa contabile e finanziaria			x	

Peraltro, trattandosi di amministratore di prima nomina, non viene esclusa l'idoneità ad assumere l'incarico assegnatogli, avendo l'interessato assunto l'impegno a seguire un apposito piano formativo da svolgere entro i primi 18 mesi dalla nomina.

In relazione al possesso in capo a Enrico Fornasin dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Enrico Fornasin risulta in possesso dei necessari requisiti di professionalità che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico di Consigliere *non esecutivo* della Banca, posto che lo stesso risulta avere esercitato o esercitare le seguenti attività:

- di aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia
- di esercitare la professione di medico

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 e nel rispetto degli orientamenti espressi a livello europeo, il Consigliere Enrico Fornasin ha consegnato

idonea dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente autenticata, nonché il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale. In particolare, Enrico Fornasin ha dichiarato:

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile né dall'art. 34.4 lett. a), b), g), h) dello Statuto;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

Dall'esame della dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario giudiziale il Consiglio di Amministrazione accerta dunque la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di situazioni impeditive nonché l'assenza di cause di ineleggibilità in capo a Enrico Fornasin.

Il Consiglio di Amministrazione non è peraltro a conoscenza di comportamenti o situazioni in capo a Enrico Fornasin (quali, a titolo esemplificativo, precedenti penali o procedimenti penali in corso; rilevanti procedimenti civili e amministrativi riguardanti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; azioni disciplinari pendenti o passate negli ultimi dieci anni (comprese revoche da incarichi di amministratore di società); procedimenti fallimentari o procedure concorsuali pendenti o passate negli ultimi dieci anni riguardanti imprese gestite dall'esponente; rilevanti rifiuti di registrazione, di autorizzazione o licenza a gestire attività commerciali, imprenditoriali e professionali ovvero ritiro, revoca o cessazione degli stessi, negli ultimi dieci anni; indagini, procedure esecutive pendenti o passate o sanzioni da parte di autorità pubbliche italiane straniere o europee riguardanti l'esponente, negli ultimi dieci anni; negli ultimi dieci anni giudizi sfavorevoli sulla reputazione dell'esponente da parte di una pubblica autorità italiana, straniera o europea o altra autorità del settore finanziario; comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiono incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale).

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo al Consigliere a Enrico Fornasin di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) e dell'art. 37.7 dello Statuto) l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno / hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Per completezza si evidenzia altresì che per Enrico Fornasin, neoeletto, sono ancora corso le attività di censimento del perimetro dell'esponente aziendale ai sensi ai sensi dell'art. 136 D. lgs. 385/1993 e alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 - Titolo V, Cap. 5. Atteso quanto sopra, il Cda dà mandato alla struttura di riferire in Cda eventuali rilievi ed esposizioni dovessero emergere dal censimento.

Ciò premesso alla data odierna risulta che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste posizioni dirigenziali o di alto livello (comprese le funzioni di controllo), della Banca (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con la Banca, società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione dirigenziale o di alto livello nella Banca o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. e), in sue società controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi dell'art. 37.7 dello Statuto), di sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. f) dello Statuto).

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi

rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività Professionale ed ulteriori incarichi	Giorni per anno: 200
Amministratore non esecutivo	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 240

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica di Consigliere non esecutivo di Amministrazione, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato il rispetto da parte dell'esponente della disciplina sul limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite nonché della conoscenza diretta dell'esponente, ha infine verificato, come previsto dal Modello, che Enrico Fornasin soddisfa il requisito di rappresentatività della base sociale in termini di conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché di conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

*

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, con la quale Enrico Fornasin dichiara di non rivestire le cariche di seguito riportate, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione di Enrico Fornasin

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Enrico Fornasin dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
- l'insussistenza in capo a Enrico Fornasin delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.

1.5 Consigliere di Amministrazione Carlo Giacometti

Il Consiglio di Amministrazione procede quindi ad esaminare la documentazione prodotta dal Consigliere Carlo Giacometti. Quest'ultimo si assenta per consentire l'esame della documentazione, rientrando subito dopo. Allontanatosi l'interessato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione offre in visione ai presenti la documentazione fornita dal medesimo e così formata:

- Dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020
- Curriculum Vitae datato 15 aprile 2020
- Questionario Fit & Proper debitamente compilato, datato 14 luglio 2020
- Certificato carichi pendenti e Casellario giudiziale datati 27 febbraio 2020
- Dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di interlocking directorates datato 14 luglio 2020;
- Dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 16 luglio 2020.

In relazione al possesso in capo a Carlo Giacometti dei requisiti generali previsti a norma di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue:

- Carlo Giacometti è socio della Banca, come previsto all'articolo [34.1] dello Statuto (non ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli [24.5. (b) e (c) e 34.2.] dello Statuto stesso);
- in capo a Carlo Giacometti non ricorre alcuna causa di ineleggibilità o decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo [34.4.] dello Statuto;
- ai sensi dell'articolo 56, recante disposizioni transitorie del vigente Statuto Sociale Carlo Giacometti non ha ricoperto la carica di amministratore della Banca per 5 mandati consecutivi;

In relazione al possesso in capo a Carlo Giacometti e i requisiti di esperienza e competenza previsti a norma di legge e di Statuto nonché dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae di Carlo Giacometti risulta in possesso delle conoscenze tecniche che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca. Più in particolare, rilevano a questi fini la conoscenza teorica acquisita dal Consigliere attraverso gli studi e corsi specifici in ambito bancario e finanziario e avendo acquisito i seguenti titoli di studio di Ragioneria assume altresì rilievo l'esperienza maturata attraverso lo svolgimento delle attività più avanti indicate.

Dall'esame del questionario Fit & Proper compilato dal Consigliere Carlo Giacometti risulta detenere un appropriato livello di conoscenze tecniche adeguate in tutte le aree di competenza ritenute necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico, di cui al par. 5.1 del Modello, che lo rende idoneo ad assumere l'incarico assegnatogli, come risulta dalla tabella di seguito riportata.

COMPETENZE		
2b)	CONOSCENZA TEORICA / ESPERIENZA PRATICA di base in uno o più dei seguenti ambiti:	Alta / Medio-Alta / Media / Medio-Bassa / Bassa
	(i) mercati finanziari	Media
	(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario	Medio-Alta
	(iii) indirizzi e programmazione strategica	Medio-Alta
	(iv) assetti organizzativi e di governo societario	Medio-Alta
	(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	Medio-Alta
	(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	Medio-Alta
	(vii) attività e prodotti bancari e finanziari	Medio-Alta
	(viii) informativa contabile e finanziaria	Medio-Alta

In relazione al possesso in capo a Carlo Giacometti dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Carlo Giacometti risulta in possesso dei necessari requisiti di professionalità che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico di Consigliere della Banca, posto che lo stesso risulta avere esercitato o esercitare le seguenti attività:

- l'attività di Consigliere presso la Banca Centro Lazio (in particolare dal maggio 2017 a maggio 2020
- di avere assolto all'obbligo formativo previsto per esponenti aziendali ai sensi del Regolamento Assembleare ed elettorale, approvato dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2019.

Dalla documentazione prodotta risulta pertanto che l'esponente ha svolto per almeno un anno una delle attività indicate nel Modello e che, comunque, considerate le esperienze maturate nel corso degli anni nei quali ha ricoperto la carica di amministratore, l'esponente soddisfa il requisito di professionalità.

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 e nel rispetto degli orientamenti espressi a livello europeo, il Consigliere Carlo Giacometti ha consegnato idonea dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente autenticata, nonché il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale. In particolare ha dichiarato:

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile né dall'art. 34.4 lett. a), b), g), h) dello Statuto;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

Dall'esame della dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario giudiziale il Consiglio di Amministrazione accerta dunque la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di situazioni impeditive nonché l'assenza di cause di ineleggibilità in capo a Carlo Giacometti.

Il Consiglio di Amministrazione non è peraltro a conoscenza di comportamenti o situazioni in capo a Carlo Giacometti (quali, a titolo esemplificativo, precedenti penali o procedimenti penali in corso; rilevanti procedimenti civili e amministrativi riguardanti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; azioni disciplinari pendenti o passate negli ultimi dieci anni (comprese revoche da incarichi di amministratore di società); procedimenti fallimentari o procedure concorsuali pendenti o passate negli ultimi dieci anni riguardanti imprese gestite dall'esponente; rilevanti rifiuti di registrazione, di autorizzazione o licenza a gestire attività commerciali, imprenditoriali e professionali ovvero ritiro, revoca o cessazione degli stessi, negli ultimi dieci anni; indagini, procedure esecutive pendenti o passate o sanzioni da parte di autorità pubbliche italiane straniere o europee riguardanti l'esponente, negli ultimi dieci anni; negli ultimi dieci anni giudizi sfavorevoli sulla reputazione dell'esponente da parte di una pubblica autorità italiana, straniera o europea o altra autorità del settore finanziario; comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiono incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale).

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo al Consigliere Carlo Giacometti di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) e dell'art. 37.7 dello Statuto) l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste posizioni dirigenziali o di alto livello (comprese le funzioni di controllo), della Banca (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con la Banca, società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione dirigenziale o di alto livello nella Banca o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. e), in sue società controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi dell'art. 37.7 dello Statuto), di sue società controllate o Cassa Centrale;

- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale, ad eccezione del soggetto collegato (fratello)
 - o "Giacometti Marco – Buttinelli Enrica. Mutuo garantito da ipoteca e fidejussione- Importo originario Euro 65.000,00- Residuo 52.737,01- sotto osservazione.
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. f) dello Statuto).

In relazione all'esposizione nei confronti del fratello dell'esponente, il Consiglio, preso atto che tale esposizione, pur se in bonis sotto osservazione, risulta di ammontare contenuto e che ad oggi le rate vengono regolarmente pagate, ritiene che tale situazione non sia tale da pregiudicare l'indipendenza di giudizio dell'esponente stesso.

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Rappresentante legale Studio Delfino e Giacometti	Giorni per anno: 50
Amministratore non esecutivo	Giorni per anno: 60
Sindaco Unico Pio Macarra srl	Giorni per anno: 10
Amministratore unico NEWCO Services srl	Giorni per anno: 50
Sindaco Effettivo Finredenta Spa	Giorni per anno: 10
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 60
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 180

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica di Consigliere non esecutivo di Amministrazione, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, ancorché ricopra un totale di tre incarichi non esecutivi e due esecutivi in altre società e appurato che gli stessi assorbono parzialmente il tempo a disposizione dell'Esponente, anche alla luce della possibilità per l'esponente di avvalersi di collaboratori del suo Studio, il Consiglio di Amministrazione ritiene che Carlo Giacometti abbia disponibilità di tempo adeguata e sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato il rispetto da parte dell'esponente della disciplina sul limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite nonché della conoscenza diretta dell'esponente, ha infine verificato, come previsto dal Modello, che Carlo Giacometti soddisfa il requisito di rappresentatività della base sociale in termini di conoscenza

dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché di conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

*

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, con la quale Carlo Giacometti, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dichiara di non rivestire le cariche.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione di Carlo Giacometti

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Carlo Giacometti dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
 - l'insussistenza in capo a Carlo Giacometti delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.
-

1.6 Consigliere di Amministrazione Walter Tomassi

Il Consiglio di Amministrazione procede quindi ad esaminare la documentazione prodotta dal Consigliere Walter Tomassi. Quest'ultimo si assenta per consentire l'esame della documentazione, rientrando subito dopo. Allontanatosi l'interessato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione offre in visione ai presenti la documentazione fornita dal medesimo e così formata:

- Dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020
- Curriculum Vitae datato 15 aprile 2020
- Questionario Fit & Proper debitamente compilato, datato 07 luglio 2020
- Certificato carichi pendenti e Casellario giudiziale datati 27 febbraio 2020
- Dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datato 13 luglio 2020;
- Dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 14 luglio 2020.

In relazione al possesso in capo a Walter Tomassi dei requisiti generali previsti a norma di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue:

- Walter Tomassi è socio della Banca, come previsto all'articolo [34.1] dello Statuto (non ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli [24.5. (b) e (c) e 34.2.] dello Statuto stesso);
- in capo a Walter Tomassi non ricorre alcuna causa di ineleggibilità o decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo [34.4.] dello Statuto;
- ai sensi dell'articolo 56, recante disposizioni transitorie del vigente, Statuto Sociale Walter Tomassi non ha ricoperto la carica di amministratore della Banca per 5 mandati consecutivi;

In relazione al possesso in capo a Walter Tomassi dei requisiti di esperienza e competenza previsti a norma di legge e di Statuto nonché dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae di Walter Tomassi risulta in possesso delle conoscenze tecniche che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca. Più in particolare, rilevano a questi fini la conoscenza teorica acquisita dal Consigliere attraverso gli studi e corsi specifici in ambito bancario e finanziario e avendo acquisito il titolo di studio in ragioneria assume altresì rilievo l'esperienza maturata attraverso lo svolgimento delle attività più avanti indicate.

Dall'esame del questionario Fit & Proper compilato dal Consigliere Walter Tomassi risulta detenere un appropriato livello di conoscenze tecniche adeguate in tutte le aree di competenza ritenute necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico, di cui al par. 5.1 del Modello, che lo rende idoneo ad assumere l'incarico assegnatogli, come risulta dalla tabella di seguito riportata.

COMPETENZE	
CONOSCENZA TEORICA / ESPERIENZA PRATICA di base in uno o più dei seguenti ambiti:	Alta / Medio-Alta / Media / Medio-Bassa / Bassa
(i) mercati finanziari	Medio-Alta
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario	Medio-Alta
(iii) indirizzi e programmazione strategica	Medio-Alta
(iv) assetti organizzativi e di governo societario	Medio-Alta
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	Alta
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	Alta
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari	Alta
(viii) informativa contabile e finanziaria	Medio-Alta

In relazione al possesso in capo a Walter Tomassi dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Walter Tomassi risulta in possesso dei necessari requisiti di professionalità che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico di Consigliere esecutivo della Banca, posto che lo stesso risulta avere esercitato o esercitare le seguenti attività:

- l'attività di Consigliere presso la Banca Centro Lazio, in particolare dal 2014 al 2020
- di avere assolto all'obbligo formativo previsto per esponenti aziendali ai sensi del Regolamento Assembleare ed elettorale, approvato dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2019.

Dalla documentazione prodotta risulta pertanto che l'esponente ha svolto per almeno un anno una delle attività indicate nel Modello e che, comunque, considerate le esperienze maturate nel corso degli anni nei quali ha ricoperto la carica di consigliere, l'esponente soddisfa il requisito di professionalità.

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 e nel rispetto degli orientamenti espressi a livello europeo, il Consigliere Walter Tomassi ha consegnato idonea dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente autenticata, nonché il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale. In particolare ha dichiarato:

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile né dall'art. 34.4 lett. a), b), g), h) dello Statuto;
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

Dall'esame della dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario giudiziale il Consiglio di Amministrazione accerta dunque la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di situazioni impeditive nonché l'assenza di cause di ineleggibilità in capo a Walter Tomassi.

Il Consiglio di Amministrazione non è peraltro a conoscenza di comportamenti o situazioni in capo a Walter Tomassi (quali, a titolo esemplificativo, precedenti penali o procedimenti penali in corso; rilevanti procedimenti civili e amministrativi riguardanti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; azioni disciplinari pendenti o passate negli ultimi dieci anni (comprese revoche da incarichi di amministratore di società); procedimenti fallimentari o procedure concorsuali pendenti o passate negli ultimi dieci anni riguardanti imprese gestite dall'esponente; rilevanti rifiuti di registrazione, di autorizzazione o licenza a gestire attività commerciali, imprenditoriali e professionali ovvero ritiro, revoca o cessazione degli stessi, negli ultimi dieci anni; indagini, procedure esecutive pendenti o passate o sanzioni da parte di autorità pubbliche italiane straniere o europee riguardanti l'esponente, negli ultimi dieci anni; negli ultimi dieci anni giudizi

sfavorevoli sulla reputazione dell'esponente da parte di una pubblica autorità italiana, straniera o europea o altra autorità del settore finanziario; comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiono incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale).

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo al Consigliere Walter Tomassi di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) e dell'art. 37.7 dello Statuto) l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste posizioni dirigenziali o di alto livello (comprese le funzioni di controllo), della Banca (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con la Banca, società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione dirigenziale o di alto livello nella Banca o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. e), in sue società controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi dell'art. 37.7 dello Statuto), di sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. f) dello Statuto).

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività professionale	Giorni per anno: 150
Amministratore esecutivo Banca	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 190

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi

a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica di Consigliere esecutivo di Amministrazione, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, ancorché l'esponente ricopra due incarichi con cumulo privilegiato e appurato che lo stesso abbia il tempo necessario da dedicare agli impegni professionali, anche alla luce della possibilità per l'esponente di avvalersi di collaboratori per lo svolgimento della sua attività, il Consiglio di Amministrazione ritiene che Walter Tomassi sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato il rispetto da parte dell'esponente della disciplina sul limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite nonché della conoscenza diretta dell'esponente, ha infine verificato, come previsto dal Modello, che Walter Tomassi soddisfa il requisito di rappresentatività della base sociale in termini di conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché di conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

*

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, con la quale Walter Tomassi dichiara di non rivestire le cariche, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione di Walter Tomassi

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Walter Tomassi dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
 - l'insussistenza in capo a Walter Tomassi delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.
-

1.7 Consigliere di Amministrazione Maurizio Torri

Il Consiglio di Amministrazione procede quindi ad esaminare la documentazione prodotta dal Consigliere Maurizio Torri. Quest'ultimo si assenta per consentire l'esame della documentazione, rientrando subito dopo. Allontanatosi l'interessato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione offre in visione ai presenti la documentazione fornita dal medesimo e così formata:

- Dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020
- Curriculum Vitae datato 29 giugno 2020
- Questionario Fit & Proper debitamente compilato, datato 7 luglio 2020
- Certificato carichi pendenti e Casellario giudiziale datati 27 febbraio 2020

- Dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datato 30 giugno 2020;

- Dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 30 giugno 2020.

In relazione al possesso in capo a Maurizio Torri dei requisiti generali previsti a norma di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue:

- Maurizio Torri è socio della Banca, come previsto all'articolo [34.1] dello Statuto (non ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli [24.5. (b) e (c) e 34.2.] dello Statuto stesso);
- in capo a Maurizio Torri non ricorre alcuna causa di ineleggibilità o decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo [34.4.] dello Statuto;
- Maurizio Torri non ha ricoperto la carica di amministratore della Banca per 5 mandati consecutivi;

In relazione al possesso in capo a Maurizio Torri dei requisiti di esperienza e competenza previsti a norma di legge e di Statuto nonché dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Maurizio Torri risulta in possesso delle conoscenze tecniche che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca. Più in particolare, rilevano a questi fini la conoscenza teorica acquisita dal Consigliere attraverso il conseguimento del diploma di ragioneria; assume altresì rilievo l'esperienza maturata attraverso lo svolgimento della propria attività professionale.

Dall'esame del questionario Fit & Proper compilato dal Consigliere, Maurizio Torri risulta detenere un appropriato livello di conoscenze tecniche in tutte le aree di competenza ritenute necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico, di cui al par. 5.1 del Modello.

COMPETENZE					
2b)	CONOSCENZA TEORICA / ESPERIENZA PRATICA di base in uno o più dei seguenti ambiti:	Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa
	(i) mercati finanziari			x	
	(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario			x	
	(iii) indirizzi e programmazione strategica			x	
	(iv) assetti organizzativi e di governo societario			x	
	(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)			x	
	(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi			x	
	(vii) attività e prodotti bancari e finanziari			x	
	(viii) informativa contabile e finanziaria			x	

Peraltro, trattandosi di amministratore di prima nomina, non viene esclusa l'idoneità ad assumere l'incarico assegnatogli, avendo l'interessato assunto l'impegno a seguire un apposito piano formativo da svolgere entro i primi 18 mesi dalla nomina.

In relazione al possesso in capo a Maurizio Torri dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Maurizio Torri risulta in possesso dei necessari requisiti di professionalità che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico di Consigliere esecutivo della Banca, posto che lo stesso risulta avere esercitato o esercitare le seguenti attività:

- di aver conseguito diploma di ragioneria
- di esercitare la professione di Mediatore immobiliare e Responsabile di Agenzia Immobiliare

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 e nel rispetto degli orientamenti espressi a livello europeo, il Consigliere Maurizio Torri ha consegnato idonea dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente autenticata, nonché il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale. In particolare, Maurizio Torri ha dichiarato:

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile né dall'art. 34.4 lett. a), b), g), h) dello Statuto;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

Dall'esame della dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario giudiziale il Consiglio di

Amministrazione accerta dunque la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di situazioni impeditive nonché l'assenza di cause di ineleggibilità in capo a Marco De Santis.

Il Consiglio di Amministrazione non è peraltro a conoscenza di comportamenti o situazioni in capo a Maurizio Torri (quali, a titolo esemplificativo, precedenti penali o procedimenti penali in corso; rilevanti procedimenti civili e amministrativi riguardanti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; azioni disciplinari pendenti o passate negli ultimi dieci anni (comprese revoche da incarichi di amministratore di società); procedimenti fallimentari o procedure concorsuali pendenti o passate negli ultimi dieci anni riguardanti imprese gestite dall'esponente; rilevanti rifiuti di registrazione, di autorizzazione o licenza a gestire attività commerciali, imprenditoriali e professionali ovvero ritiro, revoca o cessazione degli stessi, negli ultimi dieci anni; indagini, procedure esecutive pendenti o passate o sanzioni da parte di autorità pubbliche italiane straniere o europee riguardanti l'esponente, negli ultimi dieci anni; negli ultimi dieci anni giudizi sfavorevoli sulla reputazione dell'esponente da parte di una pubblica autorità italiana, straniera o europea o altra autorità del settore finanziario; comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiono incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo al Consigliere a Maurizio Torri di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) e dell'art. 37.7 dello Statuto) l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Per completezza si evidenzia altresì che per Maurizio Torri, neoeletto, sono ancora corso le attività di censimento del perimetro dell'esponente aziendale ai sensi dell'art. 136 D. lgs. 385/1993 e alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 - Titolo V, Cap. 5.

Atteso quanto sopra, il Cda dà mandato alla struttura di riferire in Cda eventuali rilievi ed esposizioni dovessero emergere dal censimento.

Ciò premesso alla data odierna risulta che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste posizioni dirigenziali o di alto livello (comprese le funzioni di controllo), della Banca (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con la Banca, società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione dirigenziale o di alto livello nella Banca o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. e), in sue società controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi dell'art. 37.7 dello Statuto), di sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. f) dello Statuto).

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività Professionale ed ulteriori incarichi	Giorni per anno: 220
Amministratore esecutivo	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 260

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica di Consigliere esecutivo di Amministrazione, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, l'esponente ancorché ricopra una carica non esecutiva e tre incarichi esecutivi con cumulo privilegiato presso la banca e in altre società e appurato che gli stessi assorbono parzialmente il tempo a disposizione dell'Esponente, anche alla luce della possibilità per l'esponente di avvalersi di collaboratori della propria agenzia, il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato il rispetto da parte dell'esponente della disciplina sul limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite nonché della conoscenza diretta dell'esponente, ha infine verificato, come previsto dal Modello, che Maurizio Torri soddisfa il requisito di rappresentatività della base sociale in termini di conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché di conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

*

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, con la quale Maurizio Torri dichiara di non rivestire le cariche di seguito riportate, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione di Maurizio Torri

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo Maurizio Torri dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di

regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;

- l'insussistenza in capo a Maurizio Torri delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.

1.9 Consigliere di Amministrazione Leopoldo Zucconi

Il Consiglio di Amministrazione procede quindi ad esaminare la documentazione prodotta dal Consigliere Leopoldo Zucconi. Quest'ultimo si assenta per consentire l'esame della documentazione, rientrando subito dopo. Allontanatosi l'interessato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione offre in visione ai presenti la documentazione fornita dal medesimo e così formata:

- Dichiarazione sostitutiva datata 15 luglio 2020
 - Curriculum Vitae datato 15 aprile 2020
 - Questionario Fit & Proper debitamente compilato, datato 07 luglio 2020
 - Certificato carichi pendenti e Casellario giudiziale datati 28 febbraio 2020.
- Dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datato 30 giugno 2020;
- Dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 15 luglio 2020

In relazione al possesso in capo a Leopoldo Zucconi dei requisiti generali previsti a norma di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue:

- Leopoldo Zucconi è socio della Banca, come previsto all'articolo [34.1] dello Statuto (non ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli [24.5. (b) e (c) e 34.2.] dello Statuto stesso);
- in capo a Leopoldo Zucconi non ricorre alcuna causa di ineleggibilità o decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo [34.4.] dello Statuto;
- ai sensi dell'articolo 56, recante disposizioni transitorie, del vigente Statuto Sociale Leopoldo Zucconi non ha ricoperto la carica di amministratore della Banca per 5 mandati consecutivi;

In relazione al possesso in capo a Leopoldo Zucconi dei requisiti di esperienza e competenza previsti a norma di legge e di Statuto nonché dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae di Leopoldo Zucconi risulta in possesso delle conoscenze tecniche che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca. Più in particolare, rilevano a questi fini la conoscenza teorica acquisita dal Consigliere attraverso gli studi e corsi specifici in ambito bancario e finanziario e avendo acquisito il titolo di studio di Geometra assume altresì rilievo l'esperienza maturata attraverso lo svolgimento delle attività più avanti indicate.

Dall'esame del questionario Fit & Proper compilato dal Consigliere Leopoldo Zucconi risulta detenere un appropriato livello di conoscenze tecniche adeguate in tutte le aree di competenza ritenute necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico, di cui al par. 5.1 del Modello, che lo rende idoneo ad

assumere l'incarico assegnatogli, come risulta dalla tabella di seguito riportata. ‡

COMPETENZE					
CONOSCENZA TEORICA / ESPERIENZA PRATICA di base in uno o più dei seguenti ambiti:	Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
(i) mercati finanziari		x			
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario		x			
(iii) indirizzi e programmazione strategica		x			
(iv) assetti organizzativi e di governo societario		x			
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)		x			
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi		x			
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari		x			
(viii) informativa contabile e finanziaria		x			

In relazione al possesso in capo a Leopoldo Zucconi dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Modello approvato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione accerta quanto segue.

Dall'esame del Curriculum Vitae Leopoldo Zucconi risulta in possesso dei necessari requisiti di professionalità che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico di Consigliere esecutivo della Banca, posto che lo stesso risulta avere esercitato o esercitare le seguenti attività:

- l'attività di Consigliere presso BCC di Fuggi e Banca Centro Lazio, a seguito della Fusione per incorporazione, dal 1994 al 2020
- di avere assolto all'obbligo formativo previsto per esponenti aziendali ai sensi del Regolamento Assembleare ed elettorale, approvato dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2019.

Dalla documentazione prodotta risulta pertanto che l'esponente ha svolto per almeno un anno una delle attività indicate nel Modello e che, comunque, considerate le esperienze maturate nel corso degli anni nei quali ha ricoperto la carica di consigliere, l'esponente soddisfa il requisito di professionalità.

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 e nel rispetto degli orientamenti espressi a livello europeo, il Consigliere Leopoldo Zucconi ha consegnato idonea dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente autenticata, nonché il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale. In particolare ha dichiarato:

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile né dall'art. 34.4 lett. a), b), g), h) dello Statuto;
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

Dall'esame della dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario giudiziale il Consiglio di Amministrazione accerta dunque la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di situazioni impeditive nonché l'assenza di cause di ineleggibilità in capo a Leopoldo Zucconi.

Il Consiglio di Amministrazione non è peraltro a conoscenza di comportamenti o situazioni in capo a Leopoldo Zucconi (quali, a titolo esemplificativo, precedenti penali o procedimenti penali in corso; rilevanti procedimenti civili e amministrativi riguardanti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; azioni disciplinari pendenti o passate negli ultimi dieci anni (comprese revoche da incarichi di amministratore di società); procedimenti fallimentari o procedure concorsuali pendenti o passate negli ultimi dieci anni riguardanti imprese gestite dall'esponente; rilevanti rifiuti di registrazione, di autorizzazione o licenza a gestire attività commerciali, imprenditoriali e professionali ovvero ritiro, revoca o cessazione degli stessi, negli ultimi dieci anni; indagini, procedure esecutive pendenti o passate o sanzioni da parte di autorità pubbliche italiane straniere o europee riguardanti l'esponente, negli ultimi dieci anni; negli ultimi dieci anni giudizi sfavorevoli sulla reputazione dell'esponente da parte di una pubblica autorità italiana, straniera o europea o altra autorità del settore finanziario; comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiono incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale).

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo al Consigliere Leopoldo Zucconi di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) e dell'art. 37.7 dello Statuto)

l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste posizioni dirigenziali o di alto livello (comprese le funzioni di controllo), della Banca (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. c) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con la Banca, società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione dirigenziale o di alto livello nella Banca o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. e), in sue società controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi dell'art. 37.7 dello Statuto), di sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (anche ai sensi dell'art. 34.4 lett. f) dello Statuto).

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività professionale	Giorni per anno: 0
Amministratore esecutivo Banca	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 40
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 40

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica di Consigliere esecutivo di Amministrazione, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato il rispetto da parte dell'esponente della disciplina sul limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite nonché della conoscenza diretta dell'esponente, ha infine verificato, come previsto dal Modello, che Leopoldo Zucconi soddisfa il requisito di rappresentatività della base sociale in termini di conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché di conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, con la quale Leopoldo Zucconi dichiara di non rivestire le cariche, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione di Leopoldo Zucconi

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Leopoldo Zucconi dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
 - l'insussistenza in capo a Leopoldo Zucconi delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.
-

Esaurito l'accertamento individuale relativo ai singoli Consiglieri di Amministrazione e sulla scorta dello stesso, il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione complessiva dell'organo amministrativo in termini di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca.

Prende quindi la parola il Presidente, il quale, sulla base degli accertamenti individuali testé completati, rappresenta che la dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione risulta complessivamente adeguata, in quanto:

- a) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione soddisfano il criterio dell'onorabilità; tenuto conto del rispettivo ruolo specifico, possiedono le conoscenze necessarie e sufficienti per lo svolgimento dell'incarico o, se di prima nomina o comunque privi di esperienza sufficiente, si sono comunque impegnati a seguire uno specifico piano formativo entro i primi 18 mesi dalla nomina; almeno la metà dei / tutti i componenti possiedono inoltre i requisiti di professionalità necessari e sufficienti per svolgere l'incarico loro assegnato;
- b) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione appaiono in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
- c) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione - tenuto conto del rispettivo ruolo specifico - appaiono in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere le proprie funzioni connesse alla carica, rispettando altresì sostanzialmente il limite di incarichi di amministratore a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE s.m.i.;

- e) il Consiglio di Amministrazione è in possesso delle necessarie conoscenze e specializzazioni, in considerazione del fatto che tutti i suoi componenti (ad eccezione dei neoeletti) detengono un livello di competenza "medio-alta" in tutte le aree di conoscenza identificate nel Modello;
- f) il Consiglio di Amministrazione risulta in grado di comprendere le attività della Banca su base complessiva, ivi compresi i rischi principali. Più in particolare, i Consiglieri di Amministrazione con funzione esecutiva appaiono in grado di adottare decisioni appropriate su base complessiva tenendo conto del modello di *business*, della propensione al rischio, della strategia e dei mercati in cui opera la Banca; i Consiglieri di Amministrazione con funzione di supervisione appaiono in grado di contestare efficacemente e di monitorare le decisioni degli amministratori esecutivi;
- g) la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta articolata in modo da garantire la conoscenza dei territori di riferimento;
- h) tutti amministratori risultano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente;

Esaurita l'esposizione, e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

1. di fare proprie le valutazioni espresse dal Presidente in merito all'idoneità complessiva dell'organo;
 2. alla luce di quanto deliberato sub 1. che precede, di ritenere che la composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca nominato in occasione dell'assemblea del 25 giugno 2020 risulta, in termini di dimensione e di requisiti qualitativi dei candidati e dell'organo, nel suo complesso, idonea e corrisponde a quella considerata ottimale secondo il richiamato Modello;
- 3.4. Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che:
- la nomina di Amelio Lulli, per il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione, in considerazione della pluriennale esperienza maturata nel mondo bancario, rafforzata anche dal ruolo di Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo di Cassa Centrale Banca e della conoscenza del territorio di riferimento, risulta adeguata;
 - la nomina di Alberto Briccetti, in considerazione della lunga esperienza nel Cda della Banca, è ritenuta adeguata;
 - la nomina di Marcello Cola, in considerazione della lunga esperienza nel Cda e nella Direzione della Banca e la profonda conoscenza del territorio di riferimento, è ritenuta adeguata;
 - la nomina di Marco De Santis, in considerazione della sua giovane età, che può contribuire al rinnovamento generale dell'organo aziendale, nonché della sua esperienza nel settore informatico e statistico, risulta adeguata;
 - la nomina di Enrico Fornasin, in considerazione la conoscenza del territorio derivante dall'esercizio della professione medica, risulta adeguata;
 - la nomina di Carlo Giacometti, in considerazione della sua esperienza come amministratore della Banca e la sua attività professionale, risulta adeguata;
 - la nomina di Walter Tomassi, in considerazione della sua esperienza come amministratore della Banca e la sua attività lavorativa sul territorio, risulta adeguata;
 - la nomina di Maurizio Torri, in considerazione dell'esperienza nel settore immobiliare e la conoscenza del territorio di riferimento, risulta adeguata;
 - la nomina di Leopoldo Zucconi, in considerazione della pluriennale esperienza nel Cda della Banca e la profonda conoscenza del territorio di riferimento, è ritenuta adeguata;

Il requisito di rappresentatività della base sociale in termini di conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché di conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza sia posseduto da tutti i consiglieri.

2. Verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai componenti del Collegio Sindacale

In relazione ai componenti del Collegio Sindacale, il Presidente rammenta che, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 2397 del codice civile, è richiesto che almeno un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e, in particolare, che i soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Consiglio procede quindi, allontanatisi di volta in volta i singoli interessati presenti, a effettuare partitamente per ciascun Sindaco un attento esame della documentazione prodotta, già circolarizzata in copia ai presenti e che viene acquisita agli atti della riunione, quale qui di seguito richiamata.

2.1. Presidente del Collegio Sindacale Marco Angelini

Marco Angelini, Presidente del Collegio Sindacale, ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020, nella quale, quanto ai requisiti di professionalità, l'interessato dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21/4/1995 serie speciale, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 1544, ovvero di presentare le ulteriori caratteristiche professionali di cui all'art. 2397.2 c.c. (Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli)
- certificato carichi pendenti e casellario giudiziale;
- dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datata 16.04.2020;
- dichiarazione relativa alla Informativa Privacy;
- curriculum Vitae datato 06.07.2020;
- questionario Fit & Proper, debitamente compilato, datato 06.07.2020;
- dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 16. 07.2020.

Con riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, sempre in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998, sempre nella dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Sindaco ha dichiarato:

REQUISITI DI ONORABILITÀ, SITUAZIONI IMPEDITIVE E CAUSE DI SOSPENSIONE DALLE CARICHE

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e dall'art. 45.8 dello Statuto;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ovvero ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui agli articoli [45.6, 45.7, 45.9 e 45.10] dello Statuto della Banca;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dall'articolo 2399 del codice civile e dallo Statuto, anche ai sensi degli artt. 45.8 lett. b) e c).

Sulla base della documentazione fornita, risulta peraltro il possesso in capo a Marco Angelini dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza e correttezza previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo al Presidente del Collegio Sindacale Marco Angelini di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste ruoli chiave, della Banca (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. b) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;

- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. c), anche costituita sotto forma di società, con la Banca, con sue società controllate o con Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione di amministratore, dirigenziale o di alto livello nella Banca (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett h) o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. f dello Statuto), sue controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi degli artt. 45.8 lett. c) e 45.9 dello Statuto), sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale ad eccezione delle seguenti posizioni:
 1. Marwel & c. Srl – mutuo ipotecario – accordato: Euro 1100.000,00, residuo Euro 283.071,33
 2. Marwel & c. Srl- mutuo ipotecario - accordato: Euro 380.000,00, residuo Euro 316.218,79
 3. Pico - mutuo ipotecario - accordato: Euro 400.000,00, residuo Euro 286.761,61
 4. Fondazione Pierluigi da Palestrina- Fido senza garanzie Euro 25.300,00
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica.

In relazione all'esposizione nei confronti delle società sopra elencate, il Consiglio, preso atto che tali esposizioni, pur se di ammontare rilevante, risultano essere tutte in bonis, concesse a condizioni standard per la clientela di pari standing e in considerazione dell'ammontare stesso che appare assai più contenuto considerando il solo residuo (e non l'originario) dei mutui, ritiene che tale situazione non sia tale da pregiudicare l'indipendenza di giudizio dell'esponente stesso.

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività professionale Dottore Commercialista	Giorni per anno: 100
Carica Presidente Collegio Sindacale della Banca	Giorni per anno: 60
Carica 2	Giorni per anno:80
Amm. Unico Imp immobiliare srl	8
Presidente del Cda della Fondazione " Giovanni Pierluigi da Palestrina"	8
Presidente del CDA della Marwel & C. Srl	8
Sindaco del CISCRA SpA	8
Sindaco della ITOP SpA	8
Sindaco della Farmacia Comunale Acquatraversa	8
Revisore della Paolacci Srl	8
Sindaco della Costruzioni Srl	8
Revisore dellaCicchetti Appalti e Costruzioni SRL	8
Procuratore della Pico 3 Srl	4
Commissario della Commissione esami Università	4
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 60
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 240

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

*

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 con la quale Marco Angelini dichiara di non rivestire le cariche, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo al Presidente del Collegio Sindacale Marco Angelini dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
- l'insussistenza in capo a Marco Angelini delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.

2.2. Sindaco Effettivo Simona Fornari

Simona Fornari, Sindaco Effettivo, ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020, nella quale, quanto ai requisiti di professionalità, l'interessato dichiara di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 162689 con D.M. del 20/04/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 06/05/2011 serie speciale dell'elenco procura di Roma, ovvero di presentare le ulteriori caratteristiche professionali di cui all'art. 2397.2 c.c.
- certificato carichi pendenti e casellario giudiziale datato il 27 febbraio 2020;
- dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datata 16.04.2020;
- dichiarazione relativa alla Informativa Privacy;
- curriculum Vitae datato 06.07.2020;
- questionario Fit & Proper, debitamente compilato, datato 06.07.2020;
- dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 30.06.2020

Con riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, sempre in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

con decreto n. 161/1998, sempre nella dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Sindaco ha dichiarato:

REQUISITI DI ONORABILITÀ, SITUAZIONI IMPEDITIVE E CAUSE DI SOSPENSIONE DALLE CARICHE

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e dall'art. 45.8 dello Statuto;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ovvero ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui agli articoli [45.6, 45.7, 45.9 e 45.10] dello Statuto della Banca;
- di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dall'articolo 2399 del codice civile e dallo Statuto, anche ai sensi degli artt. 45.8 lett. b) e c).

Sulla base della documentazione fornita, risulta peraltro il possesso in capo a Simona Fornari dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza e correttezza previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo a Simona Fornari di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste ruoli chiave, della Banca (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. b) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. c), anche costituita sotto forma di società, con la Banca, con sue società controllate o con Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione di amministratore, dirigenziale o di alto livello nella Banca (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett h) o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. f dello Statuto), sue controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi degli artt. 45.8 lett. c) e 45.9 dello Statuto), sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica.

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività professionale Studio Fornari- Dottore Commercialista	Giorni per anno: 160
Sindaco effettivo della Banca	Giorni per anno: 60
Afor Consulting Srls	Giorni per anno: 20
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 60
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 240

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica, il fabbisogno di tempo stimato è di [40] giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali

*

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 con la quale Simona Fornari dichiara di non rivestire le cariche, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Simona Fornari dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
- l'insussistenza in capo a Simona Fornari delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.

.....

2.3. Sindaco Effettivo Agostino Galdi

Agostino Galdi, Sindaco Effettivo, ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020, nella quale, quanto ai requisiti di professionalità, l'interessato dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 128685 con provvedimento del 09.04.2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31-IV Serie Speciale del 18.04.2003;
- certificato carichi pendenti e casellario giudiziale datato il 27 febbraio 2020;
- dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datata 16.04.2020;
- dichiarazione relativa alla Informativa Privacy;
- curriculum Vitae datato 06.07.2020;
- questionario Fit & Proper, debitamente compilato, datato 16.07.2020;
- dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 20.04.2020

Con riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, sempre in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998, sempre nella dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Sindaco ha dichiarato:

REQUISITI DI ONORABILITÀ, SITUAZIONI IMPEDITIVE E CAUSE DI SOSPENSIONE DALLE CARICHE

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e dall'art. 45.8 dello Statuto;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ovvero ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui agli articoli [45.6, 45.7, 45.9 e 45.10] dello Statuto della Banca;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dall'articolo 2399 del codice civile e dallo Statuto, anche ai sensi degli artt. 45.8 lett. b) e c).

Sulla base della documentazione fornita, risulta peraltro il possesso in capo a Agostino Galdi dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza e correttezza previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo a Agostino Galdi di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste ruoli chiave, della Banca (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. b) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. c), anche costituita sotto forma di società, con la Banca, con sue società controllate o con Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione di amministratore, dirigenziale o di alto livello nella Banca (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett h) o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. f dello Statuto), sue controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi degli artt. 45.8 lett. c) e 45.9 dello Statuto), sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica.

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività professionale	Giorni per anno: 65
Sindaco effettivo della Banca	Giorni per anno: 60
Totale altre cariche	Giorni per anno: 128
Sindaco effettivo dell'ISOLA SpA	6
Sindaco effettivo della HEALT PHARMA SPA	6
Sindaco effettivo della FEMAR VINI Srl	6
Sindaco effettivo della PORT MOBILITY SPA	6
Presidente del Collegio Sindacale della ROMA SIGHTSEEING OPEN Srl	10
Presidente del Collegio ZSindacale dell'AIR FIRE SpA	10

Sindaco effettivo della GIOMBINI COSTRUZIONI SPA	6
Sindaco effettivo della SORGIVA HOLDING SpA	6
Sindaco effettivo della POOL BROKERS SpA in liquidazione	6
Sindaco effettivo della CILIA ITALIA Srl	6
Sindaco effettivo della BASIS SOC.GEN.MUTUO Socc	6
Sindaco effettivo della HEALTH ITALIA SpA	6
Sindaco effettivo della HEALTH ASSISTANCE SOC COOP	6
Sindaco effettivo della HEALTH PROPERTY SPA	6
Sindaco effettivo della SEM SPA	6
Sindaco effettivo della HEALTH POINT SpA	6
Sindaco effettivo della HEALTH HOME CARE S. COOP	6
Sindaco effettivo della RE HEALTH SPA	6
Sindaco effettivo della BE LIVE SPA	6
Sindaco effettivo della MINERVA SCARL	6
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 60
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 253

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica, il fabbisogno di tempo stimato è di [40] giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 con la quale Agostino Galdi dichiara di rivestire le cariche, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ad eccezione, come accennato in premessa, della società Pool Brokers SPA in liquidazione. A tal riguardo si rappresenta che per il sindaco effettivo Agostino Galdi è stata rilevato che lo stesso è sindaco nella società Poolbroker S.p.A. in liquidazione, operante nel settore assicurativo. Dagli opportuni approfondimenti, tenuto conto dei Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"), in particolare del paragrafo 2.5 *Effettività del rapporto di concorrenza che recita* "La mera autorizzazione alla prestazione di un servizio- in assenza di un suo concreto svolgimento – non rende l'intermediario concorrente con chi presta effettivamente quel servizio. La finalità della norma impone, infatti, di non tener conto dei rapporti di concorrenza potenziali, ma solo quelli effettivi" è stato appurato che tale incarico non rappresenta una causa di incompatibilità.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Agostino Galdi dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
- l'insussistenza in capo a Agostino Galdi delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.

2.3. Sindaco supplente Monica Domenici

Monica Domenici, Sindaco supplente, ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva datata 15 luglio 2020, nella quale, quanto ai requisiti di professionalità, l'interessato dichiara di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili con n.12776, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.8 del 28.01.2003, ovvero presentare le ulteriori caratteristiche professionali di cui all'art. 2397.2 c.c.; essere iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli dal 13.09.2004 con iscrizione n. AA0302;
- certificato carichi pendenti e casellario giudiziale datato il 27 febbraio 2020;
- dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datata 02.07.2020;
- dichiarazione relativa alla Informativa Privacy;
- curriculum Vitae datato 02.07.2020;
- questionario Fit & Proper, debitamente compilato, datato 07.07.2020;
- dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data del 02.07.2020

Con riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, sempre in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998, sempre nella dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Sindaco ha dichiarato:

REQUISITI DI ONORABILITÀ, SITUAZIONI IMPEDITIVE E CAUSE DI SOSPENSIONE DALLE CARICHE

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e dall'art. 45.8 dello Statuto;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ovvero ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stata condannata con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui agli articoli [45.6, 45.7, 45.9 e 45.10] dello Statuto della Banca;
- di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;

Per completezza di informazione il sindaco supplente Monica Domenici, nel Fit&Proper, al punto relativo ai requisiti di onorabilità e correttezza ha dichiarato che sussiste un procedimento giudiziario aperto inerente all'Abuso Edilizio (ex Art. 44 T.U. d.p.r. 380-2001) con termine prescrizione al 01.09.2020. La Domenici inoltre ha dichiarato in una relazione che il procedimento si riferisce alla costruzione di una perimetrazione su un terreno agricolo di proprietà ubicato nel Comune di Sant'Angelo Romano. Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la possibilità che la strada di confine potesse franare, rendendosi necessario effettuare la perimetrazione, pur nei limiti consentiti, con delle basi in cemento armato. Tuttavia, il cambio delle modalità di costruzione non hanno avuto le necessarie e preventive autorizzazioni amministrative. Di seguito a un'ispezione da parte delle competenti autorità è stata elevata la sanzione e la relativa comunicazione di illecito alla procura di Tivoli che ha aperto un procedimento penale. Durante il procedimento è emerso che la violazione era sanabile con il versamento di una oblazione pecuniaria. Il versamento è stato effettuato e la violazione si può considerare amministrativamente sanata. Per quanto riguarda il dibattito procedurale della parte penale prevede almeno altre 3 udienze prima delle conclusioni ma che i termini di prescrizione scadranno la prima settimana settembre.

Il Cda, nel prender atto di quanto dichiarato, dopo approfondito dibattito, ritiene che tale procedimento non sia tale da pregiudicare l'onorabilità e correttezza del Sindaco Supplente in questione.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dall'articolo 2399 del codice civile e dallo Statuto, anche ai sensi degli artt. 45.8 lett. b) e c).

Sulla base della documentazione fornita, risulta peraltro il possesso in capo a Simona Fornari dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza e correttezza previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo a Simona Fornari di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste ruoli chiave, della Banca (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. b) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. c), anche costituita sotto forma di società, con la Banca, con sue società controllate o con Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione di amministratore, dirigenziale o di alto livello nella Banca (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett h) o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. f dello Statuto), sue controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi degli artt. 45.8 lett. c) e 45.9 dello Statuto), sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica.

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività professionale Studio Associato Bertucci	Giorni per anno: 200
Carica Sindaco supplente della Banca	Giorni per anno: 50
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 50
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 250

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica, il fabbisogno di tempo stimato è di [40] giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali

*

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 con la quale Monica Domenici dichiara di non rivestire le cariche, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Monica Domenici dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
- l'insussistenza in capo a Monica Domenici delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.

2.4. Sindaco Supplente Vecchia Ettore

Vecchia Ettore, Sindaco Supplente, ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva datata 16 luglio 2020, nella quale, quanto ai requisiti di professionalità, l'interessato dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 10.10.1996, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 bis del 18.10.1996;
- certificato carichi pendenti e casellario giudiziale datato il 27 febbraio 2020;
- dichiarazione ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates* datata 03.07.2020;
- dichiarazione relativa alla Informativa Privacy;
- curriculum Vitae datato 03.07.2020;
- questionario Fit & Proper, debitamente compilato, datato 07.07.2020;
- dichiarazione relativa alle esposizioni finanziarie dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, riferita alla data de 03. 07.2020

Con riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, sempre in conformità a quanto disposto dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998, sempre nella dichiarazione autocertificativa redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Sindaco ha dichiarato:

REQUISITI DI ONORABILITÀ, SITUAZIONI IMPEDITIVE E CAUSE DI SOSPENSIONE DALLE CARICHE

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e dall'art. 45.8 dello Statuto;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ovvero ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.
- in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui agli articoli [45.6, 45.7, 45.9 e 45.10] dello Statuto della Banca;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dall'articolo 2399 del codice civile e dallo Statuto, anche ai sensi degli artt. 45.8 lett. b) e c).

Sulla base della documentazione fornita, risulta peraltro il possesso in capo a Ettore Veccia dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza e correttezza previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque a verificare la sussistenza in capo a Ettore Veccia di eventuali conflitti di interesse. Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione procede ad esaminare il questionario Fit&Proper compilato dall'esponente, nonché le schede rilasciate dalla Banca e da Cassa Centrale con le esposizioni nei confronti dell'esponente e dei soggetti ad esso collegati, dai quali emerge che l'esponente e i soggetti ad esso collegati non hanno interessi finanziari e non finanziari significativi o relazioni (in qualità di coniuge, figlio, genitore o convivente) con

esponenti o dirigenti (compresi i responsabili delle funzioni di controllo) della Banca, della Capogruppo.

Risulta infatti che:

- l'esponente non ha stretti legami personali con un altro componente del Consiglio di Amministrazione, o con il personale che riveste ruoli chiave, della Banca (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. b) dello Statuto), di sue società controllate o di Cassa Centrale;
- l'esponente non è parte di alcun procedimento giudiziario contro la Banca, Cassa Centrale o società controllate;
- l'esponente non svolge in misura significativa attività di impresa (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. c), anche costituita sotto forma di società, con la Banca, con sue società controllate o con Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione di amministratore, dirigenziale o di alto livello nella Banca (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. h) o in imprese concorrenti (anche ai sensi dell'art. 45.8 lett. f dello Statuto), sue controllate o in Cassa Centrale;
- l'esponente non intrattiene una relazione commerciale significativa con la Banca (anche ai sensi degli artt. 45.8 lett. c) e 45.9 dello Statuto), sue società controllate o Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato detengono un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti della Banca, di sue controllate, o di Cassa Centrale;
- né l'esponente né alcun soggetto ad esso collegato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica.

In relazione alla disponibilità di tempo ed alle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, l'esponente appare effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, sia agli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come agli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti esaminato la dichiarazione resa dall'esponente in merito all'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento della propria attività professionale nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti anche non commerciali diversi dalla Banca, espresso in giorni per anno per ciascuna attività, come risulta dallo schema di seguito riportato:

Attività professionale Studio Commerciale Ettore Veccia	Giorni per anno: 180
Carica di Sindaco Supplente	Giorni per anno: 60
Totale impegno di tempo nella Banca	Giorni per anno: 60
Totale impegno di tempo per le attività professionali e per gli ulteriori incarichi	Giorni per anno: 240

Come già segnalato nell'ambito della valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, peraltro, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico o che comunque coinvolgano, anche indirettamente, l'esponente ed idonei ad incidere sul tempo disponibile da dedicare all'incarico.

Sul presupposto dunque che, per lo svolgimento della carica, il fabbisogno di tempo stimato è di 40 giorni per anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esponente sia in grado di dedicare all'incarico un tempo adeguato, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto nonché degli altri incarichi rivestiti in società o enti diversi dalla Banca così come degli ulteriori impegni lavorativi e professionali.

*

Il Consiglio di Amministrazione esamina quindi l'attestazione di esclusione di incompatibilità di cariche ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 con la quale Ettore Veccia dichiara di non

rivestire le cariche, con riferimento al divieto sancito ex articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201

* * *

Sulla base della documentazione esaminata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera ed accerta

- la sussistenza in capo a Ettore Veccia dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile nonché a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed appare in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
- l'insussistenza in capo a Ettore Veccia delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011) in materia di *interlocking directorates*.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.

Palestrina, 16 luglio 2020.

Il Segretario
Pietro D'Anzi

Il Presidente
Amelio Lulli